



## *Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 162 recante “Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006”;

**VISTO** in particolare l'articolo 4 del citato decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante “Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006”, che istituisce il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub> – “Comitato CCS” e la relativa Segreteria tecnica, prevedendo altresì, al comma 7, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica siano definite le relative modalità di funzionamento;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 4, che ha ridenominato il “Ministero della transizione ecologica” in “Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**CONSIDERATA** la necessità di definire le modalità di funzionamento del Comitato CCS e della relativa Segreteria tecnica;

**DECRETA**

Art. 1  
(Finalità)

1. Il presente decreto disciplina il funzionamento del Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub> – “Comitato CCS” e della relativa Segreteria tecnica, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.

Art. 2  
(Costituzione del Comitato)

1. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, si insedia nella prima riunione convocata dal Presidente.
2. I membri del Comitato sono tenuti, in relazione ai rispettivi ruoli, a:
  - a) svolgere i compiti affidati con diligenza professionale e nel rispetto dei tempi assegnati;
  - b) collaborare con gli altri membri del Comitato e con la Segreteria tecnica.

Art. 3  
(Il Presidente del Comitato)

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
  - a) indica le priorità e assicura che le attività del Comitato siano svolte secondo i criteri di efficacia, efficienza e speditezza;
  - b) dà impulso alle attività del Comitato anche tenendo conto delle richieste pervenute dalla Direzione generale competente per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in materia di stoccaggio di CO<sub>2</sub> e per la gestione delle relative attività;
  - c) convoca le sedute, ne verifica il quorum costitutivo e deliberativo e le presiede;
  - d) può sospendere e sciogliere le sedute del Comitato;
  - e) può chiedere supporto tecnico e operativo nonché chiarimenti ed approfondimenti istruttori alla Segreteria tecnica e audizioni agli operatori interessati, ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto, per il tramite del coordinatore;
  - f) adotta le deliberazioni di cui all’articolo 7 e svolge tutte le altre funzioni previste dal presente decreto;
  - g) sottoscrive le delibere approvate dal Comitato CCS;
  - h) trasmette alla direzione generale competente, ai fini della liquidazione spettante a ciascun membro del Comitato, una dichiarazione attestante il numero delle sedute effettuate nell’arco dell’anno di riferimento nonché l’elenco dei partecipanti a ciascuna seduta.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 4  
(Revoca e sostituzione dei membri del Comitato)

1. I membri del Comitato sono soggetti a revoca nei seguenti casi:
  - a) violazione dei doveri derivanti dalla carica di membro del Comitato, quali comportamenti illegittimi o ingiuriosi, dichiarazioni false o mendaci;
  - b) mancata partecipazione a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo;

- c) inosservanza delle modalità di svolgimento delle attività di competenza, come previste dal presente decreto e/o impartite dal Presidente.
2. Il Presidente, autonomamente o su segnalazione di almeno due componenti del Comitato, segnala tempestivamente il verificarsi di uno dei casi di cui al comma precedente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che può avviare il procedimento di revoca dall'incarico, in accordo con l'amministrazione designante e assicurando il contraddittorio.
3. Nel caso in cui sia necessario procedere alla sostituzione di uno o più membri, il Presidente del Comitato informa tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che, provvede tempestivamente ad effettuare le nuove designazioni di competenza o a richiedere la designazione all'amministrazione o all'ente competente che provvedono tempestivamente.

#### Art. 5

##### (Convocazione del Comitato CCS)

1. Il Comitato CCS è convocato dal Presidente, con avviso comunicato anche per posta elettronica.
2. L'avviso di convocazione è trasmesso dal Presidente ai membri del Comitato e al coordinatore della Segreteria tecnica almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta e contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno da trattare in riunione. Nel caso in cui la seduta si svolga in videoconferenza, la convocazione deve indicare anche le modalità del collegamento.
3. L'ordine del giorno può essere integrato dal Presidente fino a 24 ore prima della riunione.
4. Almeno 3 giorni prima rispetto alla data della riunione, viene messa a disposizione dei partecipanti la documentazione necessaria per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
5. Il Presidente può assegnare ogni argomento all'ordine del giorno ad uno o più relatori tra i componenti del Comitato, affinché ne riferiscano durante la seduta.
6. Per le attività di archiviazione e gestione degli atti, il Comitato si avvale del sistema di protocollo dedicato, istituito presso la Direzione generale competente per materia.

#### Art. 6

##### (Operatività e deliberazioni del Comitato CCS)

1. Le sedute del Comitato CCS possono tenersi anche in modalità telematica, a condizione che tutti i membri in carica possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
2. Il Comitato CCS opera collegialmente ed è regolarmente costituito quando sono presenti e/o collegati in modalità telematica almeno tre componenti, compreso il Presidente o il vicepresidente.
3. Il Presidente o chi lo sostituisce, nel caso di mancanza del numero legale, fissa una nuova seduta entro dieci giorni. La stessa procedura si applica anche qualora la seduta sia costituita

regolarmente e nel corso del suo svolgimento venga a mancare il numero legale per la sopravvenuta assenza di uno o più componenti.

4. Il coordinatore della Segreteria tecnica partecipa alle sedute del Comitato senza diritto di voto. Il Comitato può in ogni caso richiedere informazioni o integrazioni agli altri componenti della Segreteria tecnica in relazione a specifici casi istruiti, oggetto di deliberazione.

5. Il Presidente del Comitato, nel corso delle sedute, espone preliminarmente i punti all'ordine del giorno e procede ad illustrarli singolarmente, anche per il tramite dei relatori incaricati ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del presente decreto.

6. All'illustrazione preliminare segue l'eventuale discussione tra i membri del Comitato. Al termine il Presidente indice la votazione, se prevista, con voto palese e assunta a maggioranza.

7. Qualora nel corso delle sedute emergano ulteriori esigenze istruttorie, il Comitato delibera a maggioranza la richiesta di integrazioni o modifiche e le comunica, seduta stante, al coordinatore della Segreteria tecnica che ne prende atto ai fini dei successivi adempimenti.

8. Delle sedute del Comitato, e delle relative deliberazioni, è redatto apposito verbale. Il verbale viene approvato e sottoscritto dal Presidente e dai membri presenti.

9. I membri del Comitato non possono farsi sostituire nelle sedute da un delegato, fatta eccezione per il Presidente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto.

#### Articolo 7

(Deliberazioni e consultazioni attraverso procedura scritta)

1. In caso di urgenza di temi da trattare, il Comitato può ricorrere all'approvazione delle deliberazioni o alla consultazione mediante procedura scritta, con l'utilizzo della posta elettronica o, nei casi ritenuti dal Presidente, con posta elettronica certificata, prevedendo adeguati termini temporali entro i quali ciascun componente del Comitato esprime il proprio voto e/o parere. Decorso tale termine, il componente che non ha espresso il proprio voto/parere si considera astenuto.

2. Le istruttorie oggetto di tale procedura possono essere preliminarmente vagliate dal Presidente insieme alla Segreteria tecnica.

#### Art. 8

(Audizione dei soggetti interessati)

1. I soggetti interessati alle attività del Comitato possono presentare motivata istanza di audizione tramite posta elettronica certificata.

2. L'audizione dei soggetti interessati può essere richiesta dal Presidente del Comitato o dal coordinatore della Segreteria tecnica, qualora ritenuta necessaria per gli adempimenti di competenza.

3. Il Presidente del Comitato o il coordinatore della Segreteria tecnica comunica al soggetto interessato la data e l'ora dell'audizione con un preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di comprovato grave impedimento dell'interessato questi può chiedere il rinvio a data successiva.

5. Le audizioni si svolgono anche in modalità telematica e delle stesse è redatto apposito verbale, sottoscritto dai presenti. È facoltà dei membri del Comitato partecipare alle audizioni indette dalla Segreteria tecnica.

#### Art. 9 (La Segreteria tecnica)

1. La Segreteria tecnica è istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 e svolge attività di supporto istruttorio, tecnico e operativo al Comitato.

2. I componenti della Segreteria tecnica si riuniscono, anche in modalità telematica, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, su indicazione del coordinatore o del Presidente del Comitato.

3. La Segreteria tecnica è convocata dal coordinatore, con avviso comunicato anche per posta elettronica, almeno sette giorni lavorativi prima della seduta e contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti da trattare in riunione e in allegato, la documentazione utile per l'istruttoria. Nel caso in cui la seduta si svolga in videoconferenza, la convocazione deve indicare anche le modalità del collegamento.

4. La Segreteria tecnica è regolarmente costituita quando sono presenti e/o collegati in modalità telematica almeno sei componenti, compreso il coordinatore; ogni decisione è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le istruttorie riportano l'illustrazione sintetica delle questioni e la valutazione della Segreteria tecnica e sono accompagnate dall'eventuale schema di delibera da sottoporre al Comitato.

6. Nelle riunioni della Segreteria tecnica i membri riferiscono sull'attività istruttorie svolta al coordinatore, il quale può chiedere motivate integrazioni, modifiche, approfondimenti sugli esiti istruttori.

7. Viene redatto apposito verbale della riunione, corredato dagli eventuali allegati, sottoscritto dai presenti. Il verbale è trasmesso ai membri assenti che ne prendono atto nonché al Comitato CCS, insieme alla proposta dell'eventuale schema di delibera.

#### Art. 10 (Componenti della Segreteria tecnica)

1. Ai fini della nomina di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, i componenti della Segreteria tecnica, designati dai diversi enti, non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle attività attribuite, ferma restando la disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

2. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi, ai fini della relativa sostituzione.

3. I membri della Segreteria tecnica sono soggetti a revoca nei seguenti casi:

- a) violazione dei doveri derivanti dalla carica di membro della Segreteria tecnica, quali comportamenti illegittimi o ingiuriosi, dichiarazioni false o mendaci;
  - b) mancata partecipazione a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo;
  - c) inosservanza delle modalità di svolgimento delle attività di competenza, come previste dal presente decreto e/o impartite dal coordinatore.
4. Il coordinatore, autonomamente o su segnalazione di almeno due componenti della Segreteria tecnica, segnala tempestivamente la possibile violazione o inosservanza dei casi di cui al comma 3 del presente articolo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che può avviare il procedimento di revoca dall'incarico in accordo con il soggetto designante, assicurando il contraddittorio.
5. In caso di cessazione dell'incarico, per qualsivoglia motivo, da parte di un componente della Segreteria tecnica, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede tempestivamente a nominare il sostituto o a richiedere la nuova designazione all'ente competente.
6. I componenti della Segreteria tecnica sono tenuti a:
- a) collaborare tra loro e con i membri del Comitato;
  - b) svolgere le attività istruttorie con diligenza professionale e nel rispetto delle tempistiche previste nonché impartite dal coordinatore;
  - c) provvedere all'attuazione di quanto deliberato dal Comitato e/o indicato dal Presidente dello stesso o dal coordinatore;
7. La Segreteria tecnica, in casi eccezionali, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
8. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 per l'espletamento dell'istruttoria tecnica relativa a ciascuna licenza di esplorazione a terra, la Segreteria tecnica è integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione territorialmente interessata nell'ambito delle proprie risorse disponibili a legislazione vigente.
9. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, per l'istruttoria tecnica relativa a ciascuna autorizzazione allo stoccaggio la Segreteria tecnica è integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione, da un rappresentante designato da ciascuna provincia e da un rappresentante designato da ciascun comune territorialmente interessati, nell'ambito delle proprie risorse disponibili a legislazione vigente.

## Art. 11

### (Funzioni del coordinatore della Segreteria tecnica)

1. Il coordinatore della Segreteria tecnica svolge le seguenti funzioni:
- a) convoca, anche per posta elettronica, le riunioni della Segreteria tecnica in funzione dei lavori della stessa e delle sedute del Comitato;
  - b) è responsabile dell'organizzazione delle attività della Segreteria, delle convocazioni del Comitato e della Segreteria, della redazione dei rispettivi verbali nonché della trasmissione e conservazione degli stessi e di tutta la documentazione istruttoria;
  - c) trasmette al Comitato le risultanze delle attività istruttorie realizzate dalla Segreteria tecnica e i relativi schemi di delibera;

- d) trasmette le delibere del Comitato CCS alla Direzione generale competente per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in materia di stoccaggio di CO<sub>2</sub>;
- d) partecipa alle riunioni del Comitato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 e alle audizioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 e svolge le altre funzioni previste dal presente decreto;
- e) trasmette alla Direzione generale competente, ai fini della liquidazione spettante a ciascun componente della Segreteria tecnica, una dichiarazione attestante il numero delle rispettive riunioni effettuate nell'arco dell'anno di riferimento nonché l'elenco dei partecipanti a ciascuna seduta;
- f) provvede agli adempimenti necessari per la convocazione dei rappresentanti di cui all'articolo 10, commi 8 e 9, del presente Decreto;
- g) provvede agli adempimenti necessari, per il tramite della Direzione generale competente, per l'avvalimento di enti, istituti ed organismi di ricerca, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.

Articolo 12  
(Dovere di riservatezza)

1. I componenti del Comitato CCS e della Segreteria tecnica nonché i soggetti invitati a diverso titolo in ciascuna seduta sono tenuti alla riservatezza in merito agli atti conosciuti nello svolgimento delle istruttorie.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO